



COMUNE DI SORSO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'SPORTIVA



INDICE

Premesse	Pag. 3
Art. 1 Oggetto	Pag. 3
Art. 2 Competenze della Giunta	Pag. 3
Art. 3 Competenze della Commissione Comunale per lo Sport	Pag. 3
Art. 4 Albo comunale delle società e associazioni sportive	Pag. 4
Art. 5 Beneficiari dei contributi	Pag. 4
Art. 6 Modalità per l'accesso	Pag. 5
Art. 7 Criteri generali e parametri per l'assegnazione dei contributi	Pag. 5
Art. 8 Società di nuova costituzione	Pag. 7
Art. 9 Limiti	Pag. 7
Art. 10 Erogazione dei contributi	Pag. 7
Art. 11 Contributi straordinari	Pag. 8
Art. 12 Patrocinio comunale	Pag. 8
Art. 13 Entrata in vigore	Pag. 8
Art. 14 Disposizioni finali	Pag. 8



PREMESSA

Il Comune di Sorso riconosce all'attività sportiva un importante ruolo di aggregazione sociale, di formazione umana e culturale, nonché il profilo educativo, e, più in generale, l'importante fattore di sviluppo psico-fisico e di crescita culturale e civile della società.

ART. 1 OGGETTO

1. Al fine di incentivare e favorire la diffusione dell'attività indicata in premessa, l'Amministrazione comunale provvede alla concessione di contributi economici, nell'ambito del Fondo Unico di cui alla L.R. 2/2007, a favore delle Società e Associazioni legalmente costituite, aventi sede nel Comune di Sorso, riconosciuti dal Coni e ad esso affiliati, in attuazione della L.R. 17/1999 e della ex L.R. 25/1993.

2. Il presente Regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Amministrazione Comunale ai fini della concessione di contributi di cui al precedente comma.

ART. 2 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, in conformità al presente Regolamento, sulla base del Piano annuale degli interventi pianificato dal Consiglio comunale, delibera la concessione di contributi in sostegno della pratica sportiva previo parere consultivo della competente Commissione Consiliare per lo sport.

ART. 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT

1. La Commissione Comunale per lo Sport, istituita ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 17 maggio 1999 n. 17, è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri.

2. In particolare:

- a. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva,
- b. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti,
- c. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative,
- d. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art.10 L.R. 17/99),



ART. 4

ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. Al fine di rilevare la realtà delle società ed associazioni sportive operanti nel territorio comunale, è istituito, ai sensi dell'art 10 della L.R. n.17/99, l'albo comunale delle Società e Associazioni Sportive la cui formazione è demandata alla Commissione comunale per lo sport.
2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio che ha sede e opera in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.
3. Le società di nuova costituzione devono inoltrare le domande per le iscrizioni all'Ufficio protocollo del Comune di Sorso.
4. Le società o associazioni già iscritte devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni, riguardanti la sede sociale, lo statuto e la rappresentanza legale, avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.
5. Ai fini dell'iscrizione occorre presentare:
 - a. Copia dello statuto e dell'atto costitutivo della società in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
 - b. Certificato annuale di affiliazione;
 - c. Relazione circa l'attività svolta nell'anno precedente o quella che si intende svolgere.
6. Con apposito provvedimento il Responsabile del servizio renderà pubblico nelle forme previste dallo Statuto e dalle Leggi il suddetto Albo.

ART. 5

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

1. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, si propone di sostenere attraverso i contributi economici, le Società e Associazioni sportive in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Che siano iscritte all'albo comunale da almeno un anno;
 - b. Che siano affiliate alle federazioni sportive del Coni o agli enti di promozione sportiva da esso riconosciuti;
 - c. Che abbiano sede legale e operino nel territorio comunale da almeno un anno;
 - d. Che svolgano attività sportiva **agonistica** a livello dilettantistico, ossia in assenza di scopo di lucro che deve essere specificato oltre che nella ragione sociale anche nell'oggetto dello statuto o atto costitutivo;
 - e. **Che svolgano attività sportiva di base (6 – 12 anni), di avvicinamento e di sviluppo della pratica sportiva non agonistica valorizzandone la componente ludica;**
 - f. Che pratichino regolare attività sportiva durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva;
 - g. Assenza di provvedimenti di decadenza e revoca della concessione di gestione di impianti sportivi comunali;
 - h. Assenza di provvedimenti di natura giudiziaria o fiscale riferiti agli ultimi cinque anni.
2. Saranno automaticamente escluse dalla selezione quei sodalizi che, dopo opportune verifiche, risulteranno aver presentato e sottoscritto dichiarazioni mendaci.
3. L'esclusione dai benefici potrà altresì avvenire in caso di mancata e immotivata presentazione dei documenti entro i termini previsti dal presente regolamento.



ART. 6 MODALITÀ PER L'ACCESSO

1. Le istanze per la concessione di contributi devono essere presentate, all'Ufficio protocollo del Comune di Sorso, entro e non oltre il **31 ottobre di ogni anno**. Per la definizione delle pratiche, l'integrazione della documentazione dovrà avvenire, per i sodalizi la cui attività agonistica si svolge nel periodo 1 Luglio – 30 Giugno di ogni anno, entro e non oltre il **30 novembre**, mentre per i sodalizi la cui attività agonistica si svolge nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno, la documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il **15 febbraio** successivo.

2. Le domande, da redigersi su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione comunale, sottoscritte dal legale rappresentante ai sensi e con le modalità previste dal DPR 445/2000, dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare da:

- a. Dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale);
- b. Dati identificativi della società (denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA);
- c. Certificazione con indicazione della Federazione e/o Ente di promozione sportiva presso cui è affiliata la Società o Associazione sportiva;
- d. Dati anagrafici e numero complessivo dei tesserati che praticano regolarmente attività sportiva **agonistica o di base (6 – 12 anni)**, compresi gli istruttori e/o allenatori. I dati dovranno essere certificati dalle singole federazioni (l'atleta tesserato deve aver preso parte ad almeno quattro manifestazioni ufficiali; non vale il tesseramento del singolo atleta a più federazioni o enti di promozione sportiva ai fini del computo totale dei tesserati stessi);
- e. Dettagliata relazione tecnico-sportiva che illustri l'attività svolta, la partecipazione a campionati (è obbligatorio allegare copia delle distinte gara), indicando in maniera chiara, il numero di essi, la tipologia (vedi art. 7), oltre ai relativi risultati sportivi conseguiti;
- f. Conto consuntivo delle entrate e delle spese, distinte per singole voci, riferito all'anno sportivo appena concluso, sottoscritto dal legale rappresentante; alla voce "entrate" dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi eventualmente concessi dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dal CONI, da altri Enti pubblici e privati;
- g. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e con le modalità previste dal DPR 445/2000, di attestazione di proprietà della struttura in cui il sodalizio svolge l'attività sportiva;
- h. **Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e con le modalità previste dal DPR 445/2000, attestante il titolo d'uso della struttura in cui il sodalizio svolge l'attività sportiva (proprietà, affitto, gestione od altro);**
- i. Ogni altro documento che l'Amministrazione comunale riterrà necessario, da acquisire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dai benefici.

3. E' data facoltà al competente Assessorato, effettuare le opportune verifiche sulle istanze pervenute.

ART. 7 CRITERI GENERALI E PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Lo stanziamento annuale di bilancio sarà utilizzato per l'erogazione dei contributi, assicurando l'uniformità di trattamento dei soggetti richiedenti, quantificando gli stessi secondo i parametri fissi ottenibili in base ad elementi che, avendo obiettiva rilevanza, consentono la predisposizione di un equo piano di riparto.

2. Il contributo è concesso per la complessiva attività del richiedente e non per iniziative frazionate già in esse comprese, né possono essere richiesti separatamente più contributi a settori comunali diversi per la stessa iniziativa.



3. La quantificazione del contributo da assegnare a ciascun sodalizio sarà determinata come segue:

Il **10%** della somma annuale a disposizione viene ripartito in parti uguali fra tutte le Società ammesse a contributo.

Il **30%** della somma annuale viene ripartito discrezionalmente dalla Giunta, in favore, di quei sodalizi o soggetti che nell'esercizio dell'attività sportiva:

- a. dimostrino di osservare le buone norme comportamentali e di civile convivenza, della lealtà sportiva, nonché del buon utilizzo e salvaguardia delle strutture;
- b. incentivino, sostengano e divulgino prioritariamente l'attività motoria della popolazione giovanile scolastica;
- c. favoriscano e promuovano la cultura sportiva degli atleti portatori di handicap.

Il **60%** della somma annuale a disposizione sarà determinata da un punteggio, assegnato ad ogni Società, mediante l'applicazione dei seguenti parametri:

	PUNTI
Per ogni atleta tesserato di età non superiore ai quindici anni	10
Per ogni atleta tesserato di età compresa fra i sedici e diciotto anni	8
Per ogni atleta tesserato di età compresa fra i diciannove e venticinque anni	6
Per ogni atleta tesserato oltre i venticinque anni	4
Per ogni dirigente, istruttore o allenatore con qualifica professionale certificata e riconosciuta dalla Federazione Nazionale	8
Per affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale	5
Per affiliazione ad Ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI	2
Partecipazioni a campionati Provinciali Federazione Nazionale	20
Vittoria campionati Provinciali Federazione Nazionale	20
Partecipazioni a campionati Provinciali Ente di Promozione	10
Vittoria campionati Provinciali Ente di Promozione	10
Partecipazioni a campionati Inter - Provinciali Federazione Nazionale	30
Vittoria campionati Inter - Provinciali Federazione Nazionale	30
Partecipazioni a campionati Inter - Provinciali Ente di Promozione	15
Vittoria campionati Inter - Provinciali Ente di Promozione	15
Partecipazione a campionati Regionali Federazione Nazionale	50
Vittoria campionati Regionali Federazione Nazionale	50
Partecipazione a campionati Inter-Regionali Federazione Nazionale	60
Vittoria campionati Inter - Regionali Federazione Nazionale	60
Partecipazione a campionati Nazionali Federazione Nazionale	100
Vittoria campionati Nazionali Federazione Nazionale	100
Per ogni campionato riservato ad atleti di età non superiore ai sedici anni	30
Organizzazione manifestazioni, tornei e trofei a carattere internazionale e nazionale riconosciuti dalle rispettive federazioni nazionali	40



Vittoria manifestazioni, tornei e trofei a carattere internazionale e nazionale Federazione Nazionale	40
Organizzazione manifestazioni, tornei e trofei a carattere regionale e locale riconosciuti dalle rispettive Federazioni Nazionali o Enti di Promozione	15
Vittoria manifestazioni, tornei e trofei a carattere regionale e locale riconosciuti dalle rispettive Federazioni Nazionali o Enti di Promozione	15
Partecipazione a manifestazioni, tornei e trofei a carattere internazionale e nazionale riconosciuti dalle rispettive Federazioni Nazionali	20
Partecipazione a manifestazioni, tornei e trofei a carattere regionale e locale riconosciuti dalle rispettive Federazioni Nazionali o Enti di Promozione	10
Per i sodalizi che organizzano la propria attività di base (6-12 anni), intesa come sport collettivo di squadra (e non individuale), attraverso strutture tecniche organizzate, qualificate, specializzate e riconosciute dal Coni e dalle rispettive Federazioni Nazionali	200

Per i sodalizi che praticano sport individuali e partecipano ai campionati di cui ai punti precedenti, i punteggi relativi saranno ridotti di $\frac{1}{4}$ (un quarto) rispetto a quelli collettivi di squadra.

Per i sodalizi la cui attività è esercitata in impianti di proprietà e/o affitto-gestione a carattere oneroso, il punteggio totale ottenuto sarà maggiorato nella misura del 40% o del 20% nel caso in cui l'attività medesima è svolta rispettivamente totalmente o parzialmente nella struttura.

4. Il contributo sarà pertanto determinato dalla seguente formula:

BUDGET FINANZIARIO DEL COMUNE

X

SINGOLO PUNTEGGIO SOCIETA'

TOTALE PUNTEGGIO SOCIETA'

ART. 8 SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Alle Società o Associazioni sportive di nuova costituzione, di cui al precedente art. 4, potrà essere concesso un contributo determinato discrezionalmente dalla Giunta, in ragione dei costi necessari di avviamento dell'attività sportiva.

ART. 9 LIMITI

1. Sono escluse dai contributi le società sportive che svolgono attività professionistica.

ART. 10 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il pagamento del contributo avviene previa adozione di apposita deliberazione su proposta dell'Assessore competente, **entro il 30 Aprile successivo allo svolgimento dell'anno sportivo di riferimento**, nei limiti dei criteri valutativi di cui al presente Regolamento.



ART. 11 CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. L'Amministrazione comunale si riserva di considerare, la possibilità di concedere contributi economici straordinari riguardanti **iniziative di manifestazioni che abbiano carattere dell'eccezionalità e dell'occasionalità non programmabili preventivamente** purché collegate agli obiettivi e alle finalità che la stessa Amministrazione si propone di raggiungere in materia di sport e di promozione ai fini turistici e di promozione del territorio. L'intervento è subordinato all'esistenza di apposita posta in bilancio.
2. L'eventuale richiesta, corredata da relazione e preventivo di spesa, deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Sorso almeno 30 giorni prima della data fissata per la manifestazione.
3. L'Amministrazione si riserva di valutare l'accogliibilità delle domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di manifestazione di particolare rilevanza culturale e sociale.
4. L'importo del contributo da liquidare non potrà mai essere superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione della manifestazione. L'erogazione da parte dell'Amministrazione è subordinata alla presentazione del rendiconto finale delle spese reso dal legale rappresentante.

ART. 12 PATROCINIO COMUNALE

1. E' concesso il patrocinio comunale alle attività, iniziative e manifestazioni che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dello sport e del benessere complessivo della collettività.
2. Il provvedimento di concessione di patrocinio è adottato dalla Giunta Comunale.
3. Conseguono al provvedimento di patrocinio:
 - a. la concessione gratuita di beni e servizi comunali necessari all'attività delle iniziative patrocinate;
 - b. il beneficio del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 34 del DPR 639/1972. I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita da patrocinio comunale. E' fatto però divieto di usare lo stemma comunale, tranne nei casi in cui l'Amministrazione lo preveda con proprio atto deliberativo.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio a seguito di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà reso noto a tutte le Enti ed Associazioni interessate e pubblicato sul sito web del Comune.
2. Il presente atto sostituisce:
 - il Regolamento per la Concessione Contributi alle Società Sportive approvato con delibera di C.C. n° 30 del 30.11.2012.